

## **RISCHIO CANCEROGENO**

### **Entro il 3 aprile 2008 dovrà essere istituito il registro dei lavoratori esposti al rischio di agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 relativo ai registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni..

Il regolamento si applica ai settori di attività pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed entra in vigore il 3 ottobre 2007. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio, come previsto dall'articolo 11, devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Entro il 3 aprile 2008 il **datore di lavoro** deve istituire il registro dei lavoratori esposti apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nell'allegato 1 al regolamento. Il **datore di lavoro** dovrà poi inviare in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione. Il **datore di lavoro** dovrà poi comunicare le eventuali variazioni di cui all'art. 70, comma 8, lettera a) del D.lgs 626/94 inerenti i dati dell'azienda o dell'unità produttiva. Le variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori dovranno essere comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio.

Il medico competente deve istituire la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le informazioni previste nell'allegato 2 al regolamento; anche il datore di lavoro deve apporre la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina dichiarando altresì il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata: per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni; per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultano indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni

E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 1 e 2, nel rispetto del principio di necessità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle condizioni previste dall'articolo 10 del regolamento.

In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il **datore di lavoro** dovrà chiedere, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se non consegnata dal lavoratore, delle annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio di cui all'articolo 70 del d.lgs 626/94. In fase di prima applicazione, al fine di consentire all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il **datore di lavoro** richiede all'Istituto medesimo copia della documentazione di cui all'articolo 70, comma 8, lettera d) del decreto legislativo n. 626 del 1994, non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more il datore di lavoro può desumere le informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio ad altra azienda i dati del singolo lavoratore riportati nel registro e nelle schede sanitarie e di rischio dovranno essere inviati entro trenta giorni all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente. In caso di cessazione dell'attività il datore di lavoro dovrà trasmettere, entro trenta giorni, il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro.